



Università degli Studi di Messina

Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Messina, ai sensi dell'art. 6 della legge

n. 240/2010

Emanato con D.R. n. 108 del 26 gennaio 2015

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina, in assolvimento ai doveri istituzionali e secondo lo stato giuridico degli stessi, per le esigenze dei Corsi di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico, di dottorato di ricerca e di specializzazione attivati dall'Ateneo, così come individuati dall'art. 3 del D.M. 270/2004.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «*docenti*»: i professori di ruolo ed i ricercatori dell'Università di Messina;
- b) «*didattica frontale*»: le lezioni tenute dal docente nel quadro degli insegnamenti, o moduli degli stessi, alle quali corrisponde l'acquisizione di crediti formativi da parte degli studenti, impartite nell'ambito dei Corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nelle scuole di dottorato di ricerca, nei Corsi di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione dell'Ateneo di Messina, secondo le modalità fissate dalla competente struttura didattica;
- c) «*didattica equivalente*»: subordinatamente alle esigenze didattiche di cui alla lettera b, è considerata equivalente all'attività di didattica frontale quella erogata nei Master dell'Università di Messina, ove non retribuita, e quella seminariale effettuata sulla base di una programmazione ufficiale del Dipartimento sede amministrativa del Corso di studio;
- d) «*carico didattico istituzionale*»: il monte ore annuale nei limiti del quale il professore di ruolo è tenuto a rendersi disponibile per attività di didattica frontale (o equivalente) relative agli insegnamenti che ricadono nel SSD di inquadramento, nell'ambito

dell'impegno complessivo richiesto dallo *status* giuridico del docente a norma dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

- e) «*incarico didattico istituzionale*»: l'assegnazione diretta da parte di un Dipartimento dell'Ateneo di Messina ad un professore di ruolo della stessa Università, afferente allo stesso o ad altro Dipartimento, di un insegnamento incluso nel SSD di inquadramento, nei limiti del carico didattico istituzionale fissato in 120 ore per i professori di ruolo a tempo pieno ed in 90 ore per quelli a tempo definito; costituisce incarico istituzionale anche l'assegnazione ad un ricercatore a tempo determinato dei compiti di didattica frontale indicati nel contratto;
- f) «*affidamento diretto*»: l'assegnazione in via diretta di un insegnamento ad un ricercatore che ne faccia istanza, o ad un professore di ruolo che ne faccia istanza al di là del carico didattico istituzionale, nel rispetto dei criteri e modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- g) «*esigenza didattica residua*»: la domanda di didattica frontale relativa ad uno o più insegnamenti, o moduli di essi, da impartire in un Corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nei Corsi di dottorato di ricerca, nelle scuole di perfezionamento o specializzazione dell'Ateneo di Messina, che non è possibile coprire attraverso un incarico didattico istituzionale o un affidamento diretto;
- h) «*risorsa didattica disponibile*»: ore di didattica frontale per le quali un docente è tenuto a fornire la propria disponibilità o si è avvalso della facoltà di fornirla;
- i) «*piano di copertura* »: la proposta formulata dal Consiglio di corso di studio per la copertura degli insegnamenti;
- j) «*supplenza*»: l'affidamento di un incarico didattico a docenti strutturati presso altre Università;
- k) «*contratto*»: l'affidamento di un incarico didattico a soggetti esterni ai ruoli universitari della docenza.

Art. 3

Anagrafe dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Ateneo

1. È istituita l'Anagrafe dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Ateneo di Messina.
2. Nell'anagrafe sono inseriti i dati dei docenti dell'Ateneo, inclusivi del ruolo, del SSD di inquadramento e di quello concorsuale, con l'indicazione, aggiornata annualmente, del Dipartimento di afferenza, del Corso/i di studio di afferenza e degli insegnamenti ricoperti a titolo di carico didattico istituzionale o di affidamento.

Art. 4

Compiti didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori ed i ricercatori svolgono attività di ricerca scientifica, di didattica e di servizio agli studenti, sulla base delle norme inerenti al loro stato giuridico.
2. Ciascun professore di ruolo è responsabile di un insegnamento, o di moduli curriculari equivalenti, per un Corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico, nell'ambito del SSD di inquadramento, o del settore concorsuale di cui al D.M. 29 luglio 2011 n. 336, secondo le determinazioni assunte all'atto dell'adozione della delibera di chiamata o successivamente modificate, con il suo consenso, sulla base della programmazione annuale dell'offerta formativa.
3. I professori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato assolvono ai loro compiti di didattica frontale secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Regolamento, assicurando annualmente la propria disponibilità per il carico didattico istituzionale di cui all'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto dei limiti complessivi di didattica frontale ivi indicati.
4. L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell'art. 6, comma 3, della legge n.240/2010, è fissata nel massimo in 350 ore annue, se in regime di tempo pieno, e 200 ore se in regime di tempo definito.

Art. 5

Organizzazione delle attività didattiche, differenziazione dei compiti didattici e procedure di verifica

1. Fatte salve le eccezioni previste per le classi di laurea indicate nei decreti ministeriali in materia, al fine di evitare la parcellizzazione dell'attività formativa gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, sono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 crediti formativi universitari o, comunque, non meno di 5 previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.
2. Entro i limiti previsti dall'art.10, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, il numero di ore di didattica frontale per credito formativo universitario è fissato dal regolamento del Dipartimento sede amministrativa del Corso.
3. Eventuali differenziazioni dei compiti didattici, in relazione alle peculiarità delle diverse aree disciplinari ed alle tipologie di insegnamento, sono definite dai regolamenti di Dipartimento a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Senato Accademico autorizza, a richiesta degli interessati, la riduzione del carico didattico istituzionale fino ad un massimo del 100% per coloro che assumono il ruolo di Rettore e fino ad un massimo del 25% per i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, i Coordinatori dei Consigli di corso di studio e per i docenti che svolgono attività assistenziale per il Servizio Sanitario Nazionale.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro il limite massimo del 25% e previa delibera del Dipartimento di afferenza, può altresì essere ridotto il carico didattico istituzionale dei docenti che abbiano la responsabilità scientifica di progetti di ricerca pluriennali di particolare rilevanza nazionale o internazionale, ammessi a finanziamento sulla base di procedure competitive.

6. Fermi gli obblighi di cui all'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, i professori ed i ricercatori autocertificano l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti provvedendo alla compilazione *on line* del diario del docente e del registro delle lezioni, che dovrà essere definitivamente salvato e trasmesso alla direzione del Dipartimento, sede amministrativa del Corso, a cura del docente responsabile dell'insegnamento, sia di ruolo che a contratto, entro trenta giorni dalla conclusione del semestre di riferimento.

Art. 6

Criteri e modalità di assegnazione dei compiti didattici

1. L'assegnazione dei compiti didattici ai docenti dell'Ateneo di Messina è improntata a principi di uniforme distribuzione dei carichi, di piena utilizzazione delle risorse didattiche disponibili e di continuità della didattica, ed è effettuata sulla base dei dati forniti dall'Anagrafe di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di studio, previa riunione di coordinamento della SIR, ove costituita, propone un Piano di copertura delle esigenze didattiche per il successivo anno accademico, tenendo conto del carico didattico istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nonché delle disponibilità dei ricercatori di ruolo del Dipartimento in cui è incardinato il Corso che abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno tre prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su UGOV e congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

3. In base al Piano di copertura di cui al comma 2, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di studio, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, assegna gli insegnamenti per il successivo anno accademico:

- a) a titolo di incarico didattico istituzionale ai professori di I e II fascia inquadrati nei SSD di riferimento delle discipline, con priorità per i professori ad esso afferenti e nei limiti degli obblighi didattici di cui all'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, tenuto conto delle eventuali differenziazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento. In ogni caso, il professore di ruolo, al quale sia già stato assegnato almeno un insegnamento, non è tenuto ad assumerne uno ulteriore quando l'incarico comporterebbe il superamento del carico didattico istituzionale, in mancanza di una ripartizione per moduli. Del pari, per esigenze di unitarietà della didattica, ai professori di ruolo, con il loro consenso, possono essere affidati insegnamenti del SSD di inquadramento che, in base ai corrispondenti crediti,

comportino un impegno superiore al carico istituzionale, ove il docente non acconsenta ad una ripartizione per moduli;

- b) a titolo di incarico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato, secondo quanto indicato nei rispettivi contratti;
- c) a titolo di affidamento diretto ai ricercatori di ruolo del Dipartimento, o dei Dipartimenti afferenti alla SIR, che ne facciano istanza, inquadrati nei SSD di riferimento dei singoli insegnamenti, entro i limiti di impegno fissati dall'art. 30, comma 1-*quater* del Regolamento Didattico di Ateneo.

Gli incarichi e gli affidamenti deliberati sono inseriti, a cura del Direttore del Dipartimento, nell'Anagrafe di cui al precedente art. 3, per l'aggiornamento dei dati inerenti al carico didattico dei docenti dell'Ateneo, da effettuarsi entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica.

4. Entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, i professori di ruolo dell'Ateneo, inquadrati in SSD che ricomprendono insegnamenti per i quali l'Anagrafe rileva un'esigenza didattica residua, sono tenuti a far pervenire ai Dipartimenti, sede amministrativa dei Corsi di studio, la propria disponibilità per gli insegnamenti rimasti vacanti nell'Ateneo nei SSD di inquadramento, sino a concorrenza del carico didattico istituzionale e fatte salve le differenziazioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del presente regolamento. In ogni caso, il professore di ruolo al quale sia già stato assegnato almeno un insegnamento non è tenuto ad assumerne uno ulteriore quando ciò comporterebbe il superamento del carico didattico istituzionale in mancanza di una ripartizione per moduli.

5. Entro lo stesso termine, i professori di ruolo ed i ricercatori possono rendersi disponibili per gli insegnamenti, o moduli degli stessi, rimasti vacanti nel SSD di inquadramento, o anche in un settore affine ai sensi dell'allegato D al D.M. 4 ottobre 2000, come modificato dal D.M. 18 marzo 2005, o in un settore ricompreso nel medesimo settore concorsuale a norma del D.M. 29 luglio 2011 n. 336, entro i limiti massimi di didattica frontale fissati dall'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo. Sono fatte salve le esigenze di unitarietà della didattica che richiedono un superamento dei suddetti limiti. In ogni caso, il Dipartimento può affidare incarichi a docenti inquadrati in un settore affine, o ricompreso nel medesimo settore concorsuale, solo a condizione che non vi siano, a livello di Ateneo, disponibilità didattiche nel SSD di riferimento della disciplina oggetto dell'incarico. Il Dipartimento può altresì procedere all'assegnazione degli incarichi didattici agli assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto tre anni di insegnamento nel SSD, o in settore affine o ricompreso nel medesimo settore concorsuale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati che ne facciano istanza. In subordine, il Dipartimento può affidare gli incarichi a docenti, che ne facciano istanza, inquadrati in SSD non affini, né ricompresi nel medesimo settore concorsuale dell'insegnamento oggetto di affidamento, previa valutazione del *curriculum* scientifico ed accademico degli stessi in rapporto all'attività didattica da svolgere, secondo la procedura di cui al successivo comma 6.

6. Fatta salva la prevalenza dei docenti del SSD di riferimento, in presenza di più dichiarazioni di disponibilità per lo stesso insegnamento, pervenute ai sensi del precedente comma, il Dipartimento conferisce priorità ai docenti ad esso afferenti, tenuto conto dei carichi di ciascuno e del ruolo. A parità di condizioni di afferenza, di carico e di ruolo, il Consiglio di Dipartimento affida l'incarico al docente che, alla luce del *curriculum* scientifico ed accademico, appare il più adatto a svolgerlo. Il giudizio è formulato da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, sulla base di criteri dalla stessa predeterminati.

7. Il Dipartimento può procedere al conferimento di incarichi a studiosi italiani o stranieri di chiara fama a norma dell'art. 23, commi 1 e 3, della legge n.240/2010.

8. Il Dipartimento delibera le ulteriori coperture sulla base delle disponibilità didattiche, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, e delle eventuali condivisioni logistiche, e procede a cura del Direttore all'aggiornamento, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, dell'Anagrafe di Ateneo.

9. Per gli insegnamenti rimasti vacanti, il Dipartimento richiede agli organi accademici competenti l'autorizzazione all'emanazione di bandi di supplenza o contratto, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n.240/2010 nonché del Regolamento di Ateneo in materia, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica.

Art. 7

Afferenza ai Corsi di Studio

1. Ciascun docente fa dichiarazione annuale di afferenza a non più di due Consigli di corso di laurea, di qualsivoglia natura o livello, presso i quali svolga attività di didattica frontale, o anche integrativa se trattasi di ricercatore.

2. La dichiarazione di afferenza comporta il riconoscimento della partecipazione ai Consigli di Corso di laurea con voto deliberativo ed i diritti di elettorato attivo e passivo. La partecipazione ad altri Consigli, presso i quali il docente svolga attività didattica, ha luogo con voto consultivo.

3. La dichiarazione di afferenza non incide sulla formulazione dell'offerta formativa.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2015-2016.

2. In fase di prima applicazione, il presente regolamento non si applica all'attività didattica decentrata dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

3. I regolamenti emanati con D.R. 1112/2011 e con D.R. 6/2009 sono abrogati.